

Regolamento dei Cimiteri Comunali del Comune di Trieste

CAPO VIII-BIS "DISPOSIZIONI PER DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DI CADAVERI"

Art. 130 bis

- a) La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, sono manifestate mediante disposizione testamentaria secondo le forme dell'art. 601 e ss. del C.C. o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.
- b) Nel territorio del Comune la dispersione delle ceneri è ammessa:
- 1) nell'apposita area cimiteriale;
 - 2) in aree pubbliche;
 - 3) in aree private.
- c) La dispersione è vietata ad una distanza inferiore a 500 metri dal centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e nei luoghi di interesse storico, naturalistico, artistico e culturale;
- d) Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione, è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione, la dispersione è comunque vietata ad una distanza inferiore a 300 metri dal confine di proprietà privata.
- e) Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
- in aree naturali, escluse cavità artificiali e naturali;
 - nel mare ad oltre 500 metri dalla riva e dalle dighe foranee, e comunque al di fuori dello specchio di mare dedicato alle attività commerciali e navali, in tratti liberi da manufatti e natanti o impianti di qualsiasi natura.
- f) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale istantaneamente biodegradabile.
- g) La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene secondo le modalità consone al luogo di dispersione.
- h) La dispersione è vietata in aria.
- i) La dispersione è vietata, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
- l) La dispersione è vietata in prossimità di aree pubbliche, quali strutture monumentali, viarie, parchi

pubblici, ed infrastrutture di ogni genere.

m) La dispersione è vietata in presenza di pubblico salvo le persone interessate al commiato;

29

n) La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

o) La dispersione è vietata nelle giornate di vento e in condizioni climatiche avverse.

p) Qualora non sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al gestore dei servizi funerari.

q) La dispersione delle ceneri nell'area appositamente individuata all'interno del cimitero è a titolo oneroso.

r) In mancanza dei soggetti di cui al comma 8 dell'art. 2 della L.R. 11/2008, provvede alla dispersione il personale del gestore dei servizi funerari, nell'area cimiteriale preposta.

s) Le ceneri già collocate nei cimiteri del territorio comunale possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 11/2008.

t) Il Comune di Trieste si riserva la possibilità di effettuare controlli circa la corretta dispersione delle ceneri.

u) Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Compete all'ufficiale di stato civile il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 11/2008.

Il Comune di Trieste si riserva di individuare sul proprio territorio aree da destinare alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri.

Testo modificato dalla deliberazione consiliare n 36 del 25 maggio 2010